

convocazioni devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere trasmesse, anche per email, con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approva il programma annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approva l'eventuale bilancio sociale; d) approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; e) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; f) nomina e revoca, quando previsti, il Revisore legale dei conti e l'Organo di controllo; g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; h) delibera, di anno in anno, le quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo; i) delibera sui ricorsi dei soci in merito al rigetto della domanda di ammissione o ai provvedimenti di esclusione dei soci; j) delibera su ogni altro argomento posto

all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

6. L'Assemblea straordinaria: a) delibera le modifiche statutarie; b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

9. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 12 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Direttore Artistico

è membro di diritto del Consiglio direttivo fino alla revoca dell'incarico.

2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.

3. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; b) mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; c) attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea; d) approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e) collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; f) elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; h) deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi; i) individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del CTS.

4. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente uscente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Presidente) 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente ed



è rieleggibile.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

3. Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 14 (*Vicepresidente*) 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 15. Segretario. 1. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei relativi libri, nonché il libro soci e il registro dei volontari.

Art. 16 (*Tesoriere*) 1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo.

Art. 17 (*Direttore artistico*) 1. Il Direttore artistico è nominato direttamente dall'Assemblea ed ha esclusiva competenza per quanto attiene la conduzione tecnica ed artistica dell'attività sociale. Dura in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea.

2. Il Direttore artistico è l'unico responsabile della gestione artistica; a lui/lei competono: a) la valutazione di idoneità artistica dei candidati coristi e

strumentisti; b) la scelta del repertorio musicale; c) la pianificazione e la conduzione delle prove; d) la pianificazione e la conduzione dei concerti.

3. È inoltre facoltà del Direttore artistico designare un Vicedirettore, la cui nomina spetta al Consiglio direttivo, il quale fornisca aiuto e collaborazione nell'espletamento delle prove e, in particolare, nella esecuzione dei programmi di apprendimento a parti separate o a gruppi di voci.

Art. 18 (*Revisore legale dei conti e Organo di controllo*) 1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste agli art. 30 e 31 del CTS, nomina un Revisore legale dei conti e un Organo di controllo monocratico, con i compiti previsti dalle citate disposizioni.

Art. 19 (*Esercizio Sociale - Bilancio e scritture contabili*) 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, il quale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Una volta approvato il bilancio è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini previsti dalla legge. Il bilancio di esercizio e le scritture contabili sono redatti nelle forme previste dagli art. 13 e 87 del CTS.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del CTS.

Art. 20 (*Libri sociali*) 1. L'Associazione è dotata dei seguenti libri: a) libro soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo; e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, ove costituiti.

2. I libri sociali di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d) sono tenuti a cura del

Consiglio direttivo, quelli di cui alla lettera e) e a cura dell'organo cui si riferiscono. Essi possono essere tenuti in modalità elettronica.

Art. 21 (*Estinzione o scioglimento dell'Associazione*) 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 22 (*Disposizioni finali*) 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 23 (*Norma transitoria*) 1. Tutti gli adempimenti conseguenti all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, trovano applicazione al momento dell'iscrizione della Associazione al RUNTS medesimo. Il Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Associazione è comunque autorizzato ad apportare al presente statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che venissero espressamente richieste al fine della iscrizione della stessa nella Sezione APS del RUNTS competente.

IL PRESIDENTE

(Franco Zubin)

Franco Zubin

IL SEGRETARIO

(Loredana Toniatti)

Loredana Toniatti

Registrato a Trieste il
Serie 3 - Liquidati C. 339/20
(Euro)
Versati il

07/03/2024
05/03/2024

Con 1 ALLEGATO
al n° 392

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria
IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE LO VERONE

